

ORDINANZA

in relazione al reclamo presentato contro l'ordinanza 26-28/3/2011 con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Mantova ha respinto il ricorso per sequestro conservativo presentato dagli stessi appellanti.

Osserva il Collegio come i ricorrenti avessero chiesto il sequestro per la somma di € 11.500.000 euro nei confronti di Z- srl, oggi Z- I- srl, e degli altri resistenti in relazione a una fattispecie di asserita concorrenza sleale. Secondo quanto argomentato nel ricorso, la società resistente e gli altri convenuti avrebbero distratto i dipendenti della divisione "B-" di S-, e tra questi, in particolare, il B- e lo Z- avrebbero altresì illegittimamente acquisito dei *files* (fascicoli informatici) contenenti disegni tecnici, brevetti, informazioni commerciali e altro. I danni conseguenti ammonterebbero a quanto sopra indicato e il patrimonio dei resistenti sarebbe insufficiente, anche in considerazione delle perdite di bilancio di Z- srl come attestate nella documentazione prodotta.

Avanti al giudice di primo grado i resistenti contestarono ogni affermazione sostenendo che i dipendenti asseritamente distratti sarebbero solo 13, ossia assai pochi rispetto ai dipendenti delle società ricorrenti, e che tra di loro ben 6 sono divenuti soci e non dipendenti della resistente. Non sarebbero poi mai stati dipendenti "strategici". Mancherebbe inoltre il *periculum* paventato dalle ricorrenti in quanto, pur essendo vero che Z-, socio di maggioranza di Z-, ha lasciato la compagine, ha altresì rinunciato alla quota di finanziamento per € 2.350.000,00 che è stato imputato a riserva con la conseguenza che esso bilancia la perdita d'esercizio risultante dai bilanci. La Z- ha poi recentemente ricevuto 4 linee di credito bancario per l'importo complessivo di € 1.550.000 euro e non presenta debiti scaduti non pagati.

Il giudice monocratico, con ordinanza 21/5/2012, ha:

- da una parte, ritenuto provata la situazione di concorrenza tra le imprese S- e la Z- srl, perché la S- V- si occupa di produrre le macchine etichettatrici come la Z- e il Gruppo S-, in generale, nella fornitura di linee complete per divisione B- (industria bevande), come la Z-. Ha altresì negato rilevanza alla diversa dimensione delle imprese coinvolte e alla varietà dei prodotti della ricorrente al fine di riconoscere la competizione tra le produzioni;



- dall'altra, ha però evidenziato come il ricorso non fosse fondato per mancanza della probabile esistenza del diritto (c.d. *fumus*) in relazione alla volontà nociva e all'*an* del danno paventato.

In particolare, il giudice non ha ravvisato la figura dello storno di dipendenti che la giurisprudenza riconosce come figura tipica di scorrettezza commerciale idonea a integrare la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 cpc tenuto conto della:

1) esiguità del numero di dipendenti oggetto del presunto storno rispetto al totale dei dipendenti delle ricorrenti;

2) scansione temporale assai dilatata delle dimissioni degli stessi;

3) modalità di selezione del personale effettuata dalla resistente sulla base d'inserzioni sui giornali per ricerca di personale;

4) mancanza di prova in ordine al ruolo strategico dei dipendenti trasferiti, fatta eccezione per uno;

5) mancanza di prova in ordine alla sottrazione di documenti elettronici contenenti segreti industriali e all'utilità che ne sarebbe derivata ai resistenti;

6) equivocità di una mail (doc. 55) da cui i ricorrenti vorrebbero trarre un univoco segnale della macchinazione;

7) evidenza che il personale stornato non farebbe parte del *team* originario del resistente O■■■■■■, contrariamente all'affermazione delle ricorrenti.

Il giudice non ha ravvisato la prova di un *animus nocendi* da parte dei resistenti nei confronti delle ricorrenti, non sussistendo neppure una possibilità concreta per la resistente di ricreare al suo interno una divisione quale quella delle ricorrenti, essendo peraltro indimostrato che la resistente abbia acquisito quote di mercato senza attendere gli ordinari tempi di crescita e inserimento. Le stesse ricorrenti, peraltro, argomentando in tema di *periculum*, concordano sul fatto che la resistente stenta ad entrare a regime non sviluppando attività economica nei confronti dei clienti, avendo dati di bilancio non tranquillizzanti e impiegando risorse per ricerca, sviluppo e pubblicità.

Quanto al danno paventato, il giudice non ha ritenuto che possa:

- evincersi un danno emergente dagli incrementi retributivi, patti di stabilità ecc... in quanto manca la prova di un nesso di causalità essendo peraltro i patti precedenti alle dimissioni e da ricollegarsi ad altre forme d'incentivo non rare nelle grosse aziende;

- ricavarsi un lucro cessante dal mero raffronto tra il budget previsionale e il fatturato, non avendo i dati previsionali carattere di certezza e potendo essere stati disattesi per le ragioni più varie, non necessariamente a causa dell'attività abusivamente



concorrenziale. I bilanci non testimonierebbero poi alcun peggioramento dei risultati imputabili allo storno di personale.

Contro tale ordinanza hanno presentato reclamo le odierne ricorrenti sostenendo che il giudice di I grado ha errato ponendo a base della decisione fatti irrilevanti e non fondandosi sulla giurisprudenza costante che conforterebbe invece la tesi dei ricorrenti stessi.

In fatto:

- i signori O [REDACTED] e B [REDACTED] avrebbero avuto in S [REDACTED] incarichi strategici e fondamentali cariche, il primo come amministratore delegato fino al maggio 2010 e il secondo come procuratore speciale;

- non sarebbe rilevante l'esiguità del numero dei dipendenti rispetto alla specialità delle funzioni svolte, come ritenuto da un'ordinanza del Tribunale di Bologna 31/1/2006 che viene allegata in copia né il fatto che l'allontanamento dei vari dipendenti sia durato circa 10 mesi, poiché sarebbe comunque un tempo ridotto, come sostenuto dal giudice emiliano, e comunque sarebbe anche questo irrilevante;

- i vari dipendenti, le cui posizioni vengono analizzate partitamente, garantirebbero un apporto da considerarsi strategico in relazione alle funzioni svolte prima in S [REDACTED] e oggi in Z [REDACTED];

- l'utilizzo dell'inserzione giornalistica per reperire il personale sarebbe irrilevante in quanto non vi sarebbe prova di un nesso di causalità tra inserzione e assunzione, tanto che due istanze di assunzione presenterebbero analogie tipografiche;

- la mail doc. 55 sarebbe invece una prova univoca e costituirebbe essa stessa un'inserzione allo scopo di danneggiare le ricorrenti, mentre sarebbe invece irrilevante la mancata coincidenza dei trasferiti con il *team* originario dell'O [REDACTED];

- sarebbe integralmente provata l'appropriazione dei *files* aziendali;

- quanto al danno, i patti di stabilità e gli *stay bonus* sarebbero del tutto inusuali in un'azienda e volti solo ad evitare lo storno;

- il *budget* previsionale sarebbe poi probante per il fatto che fu approvato dagli stessi reclamati quando sarebbero stati "protagonisti" della divisione b [REDACTED] in seno alle ricorrenti;

- sussisterebbe altresì il *periculum* in relazione all'uscita del socio tedesco. Le reclamanti sostengono infatti che Z [REDACTED] è in sofferenza debitoria ed ha scarsa capacità di reddito a cagione di un fatturato di soli 140.000 euro circa. Ha avuto una perdita per più di un milione d'euro e il patrimonio si è ridotto a poco meno di due milioni, riducendosi

↵



così di 3,5 volte rispetto a quello di cui alla fondazione. I costi di ricerca e sviluppo per 1,5 mln sarebbero poi un'attività non certa (immobilizzazioni immateriali) perché condizionata all'esito positivo dell'attività economica. Le quattro aperture di credito dimostrerebbero non la solidità bensì la precarietà patrimoniale della società che non avrebbe esaurito il suo *start up* ma il suo capitale. Analoghe considerazioni andrebbero poi fatte sulle persone fisiche dei reclamati, che sono garanti personali degli affidamenti bancari.

In questa fase si sono altresì costituiti i reclamati insistendo nelle difese già svolte in I grado e controdeducendo sulle motivazioni di cui al reclamo. I reclamati B [redacted] e S [redacted], dopo avere ripercorso la storia della società S [redacted] e delle sue controllate, hanno sostenuto:

- la giustificatezza delle dimissioni presentate dal B [redacted] in seguito ad un demansionamento, peraltro impugnato davanti al giudice del lavoro di Verona, senza il quale egli non si sarebbe mai dimesso;

- analogamente per l'ing. S [redacted], che si è dimesso il 30/11/2010 per motivi di salute (malattie cardiovascolari che non gli consentivano di sostenere il ritmo di lavoro nelle diverse e lontane sedi) e per una riduzione dei suoi profitti in conseguenza di scelte organizzative che penalizzavano il fatturato di S [redacted] F [redacted]. Non sarebbe quindi stato lui ad avere abbandonato il lavoro ma la S [redacted] I [redacted] ad avergli intimato di smetterlo immediatamente senza rispettare i termini di preavviso;

- la falsità dell'affermazione secondo cui le persone indicate dalle ricorrenti come loro sostituti siano tali, ma gli stessi (P [redacted] e M [redacted]) avrebbero o sostituito altre persone o sarebbero stati assunti molto prima delle dimissioni degli interessati;

- l'esiguità del presunto storno e la mancata prova della idoneità dello stesso a danneggiare le ricorrenti e la sua presunta repentinità. Non vi sarebbe alcuna violazione nel fatto che due dipendenti abbiano risposto alle inserzioni confrontandosi e consigliandosi sull'impostazione della domanda. Secondo i reclamati S [redacted] e B [redacted] i dipendenti usciti da S [redacted] nel periodo in oggetto sono 45 e solo 10 di questi sono andati a Z [redacted], diventando soci ben 8 di essi. Molti altri avevano chiesto di farlo, circa 200 di cui alcuni dipendenti S [redacted] e altri, ma non sono stati assunti. Gli organigrammi prodotti dai resistenti non sono stati contestati;

- il B [redacted] non avrebbe copiato alcunché ma solo cancellato i suoi *files* personali dal computer aziendale;



- i patti di stabilità sarebbero poi stati stipulati in coerenza con l'art. 4.2 del contratto di cessione delle azioni stipulato il 22 dicembre 2008 dalla S. L. e lo sarebbero stati prima dei fatti di cui si parla, salvo in due casi, e non a cagione degli stessi. Essi corrisponderebbero ad una precisa politica aziendale (docc. da 70A a 70RR);

- quanto al *periculum*, i resistenti B. e S. protestano un consistente patrimonio personale privo di atti di disposizione recenti che lo pongano in dubbio, essendo peraltro esposti personalmente per soli 550.000 euro.

Analoghe considerazioni formulano i resistenti Z. e O. Quest'ultimo in particolare ha giustificato le sue dimissioni per la delusione, sentendosi artefice del successo di Coop S. I. nel settore, di essere sostanzialmente bersaglio di un progetto per allontanarlo dalla realtà che lui riteneva di avere contribuito sostanzialmente a creare. Il progetto si sarebbe attuato mediante una progressiva riduzione della sua autonomia a favore delle logiche di gruppo e l'allontanamento non sarebbe stato assolutamente repentino, ma graduale e sofferto. In pratica sarebbe stata la ricorrente a sfruttare il *know how* fornito dall'O. e dal suo team e non il contrario. Hanno poi evidenziato la contraddittorietà già rimarcata dal giudice di prime cure tra le argomentazioni sulla debolezza di Z. e quelle sulla forza acquisita grazie alla concorrenza sleale, dimostrandosi ancor di più come nessun effettivo beneficio sia riscontrabile, nei bilanci della reclamata, in relazione al presunto storno dei dipendenti. Per contro S. ha avuto un evidente miglioramento nei bilanci, non risultando quindi provato che abbia subito un danno per l'allontanamento dei dipendenti di cui è causa. O. e Z. criticano poi decisamente che i dipendenti S. I. della divisione b. siano solo 28 dovendosi ricavare invece dai documenti la correttezza della quantificazione operata dal giudice sulla base dei conteggi e dei documenti forniti dalle reclamate (doc. 22) secondo cui i dipendenti di quella divisione erano 422. L'ordinanza del tribunale di Bologna, peraltro adottata nei confronti di una controllata di S., non sarebbe poi conferente in quanto, in quell'occasione, vi era stata la sottrazione comprovata di segreti industriali che avevano consentito alla stornante di offrire un prodotto creato all'interno della stornata e per il medesimo cliente di quest'ultima, il tutto peraltro in un *settore di mercato estremamente ristretto*, e con riferimento *non a un sequestro conservativo*, bensì a un *sequestro giudiziario di prove* al fine di acquisirle al fascicolo di merito. Quanto al ruolo strategico, se si escludono S. e O., nessuno dei dipendenti indicati nel reclamo compare mai in alcun organigramma (docc. 35 e 36).



Ritiene questo Collegio che, al fine di chiarire la fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 cc nella fattispecie dello *storno dei dipendenti*, occorre richiamare come l'assunzione di dipendenti di un concorrente non sia di per sé illecita, poiché corrisponde al diritto di ogni lavoratore a migliorare la propria prestazione professionale, con la conseguenza che il mero passaggio da un'impresa ad un'altra concorrente è di per sé legittimo. Occorre invece che l'obiettivo dell'imprenditore concorrente sia quello di vanificare lo sforzo d'investimento del suo antagonista¹. Non è quindi sufficiente l'oggettiva fattispecie indicata sotto il profilo dell'effettiva idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è altresì necessaria:

- 1) la consapevolezza di tale idoneità e il preciso intento di conseguire tale risultato;
- 2) la particolare competenza tecnica nel senso che si deve trattare di dipendenti particolarmente qualificati e utili per la gestione dell'impresa concorrente², anche in questo caso in presenza di un *animus nocendi*.

Va però precisato a tal proposito come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità³, la fattispecie abusiva va identificata non tanto per la mera capacità dei lavoratori stornati, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con *animus nocendi*, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad *impedire* al concorrente di continuare a competere, attesa l'*esclusività* di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da *privare* il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.

Nel caso specifico, al di là delle considerazioni sugli organigrammi che possono prestarsi a interpretazioni equivocate, non risulta provato che:

- il presunto storno sia stato rivolto ad "impedire" che le S. [redacted] continuassero a competere non risultando alcuna difficoltà o riduzione dell'attività delle ricorrenti nel ramo predetto;
- le cognizioni che costituivano il patrimonio professionale dei dipendenti stornati fossero *esclusive* sicché ciò comportasse il venir meno del costo dell'investimento in ricerca ed esperienza in modo da *privare* il concorrente della sua ricerca ed esperienza, alterando così in modo significativo la correttezza della competizione.

¹ Sez. I, *Sentenza n. 13426 del 23/05/2008* (Rv. 603803)

² Sez. I, *Sentenza n. 13424 del 23/05/2008* (Rv. 604009)

³ Si veda la recentissima Sez. I, *Sentenza n. 9386 del 08/06/2012* (Rv. 622843)



Le ricorrenti sostengono come i dipendenti "stornati" avessero particolare esperienza e capacità nella divisione B [redacted] e ripercorrono (pagg. 23-39 del ricorso) le singole mansioni e capacità rivestite quand'essi lavoravano presso le ricorrenti. Per ogni singolo dirigente e dipendente vengono elencate le capacità tecnico professionali, viene affermata la nota esperienza nel settore nonché accennato, per alcuni di essi, alla proprietà industriale di brevetti non meglio specificati. Si afferma poi come la maggior parte dei dipendenti "stornati" fosse coinvolta in processi fondamentali e asseritamente innovativi in S [redacted], elencando e documentando i processi produttivi in cui erano impegnati, le riunioni cui partecipavano, il tipo di apporto alla produzione stessa e la particolare professionalità acquisita. Ciò non pare però sufficiente alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale succitato poiché, anche ove fosse provato il danno subito dalle ricorrenti per il presunto storno e il corrispettivo vantaggio per le resistenti, mancherebbe comunque la prova dell'elemento oggettivo costituito dall'utilizzazione, impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche acquisite presso le ricorrenti *unitamente* al contestuale impedimento all'attività della concorrente attesa *l'esclusività* delle nozioni tecniche e della professionalità dei dipendenti.

Trattandosi di imbottigliamento ed etichettatura, pur ammettendo che siano utilizzati processi produttivi particolarmente sofisticati, appare improbabile che il personale asseritamente stornato fosse dotato *in via esclusiva* di tali nozioni tecniche e capacità professionali di cui le ricorrenti sarebbero state private, non apparendo impossibile il reperimento di analoghe professionalità all'interno di S [redacted] ovvero sul mercato del lavoro.

Non risulta quindi provato che i dipendenti stornati fossero assolutamente essenziali per l'attività delle ricorrenti, che peraltro avevano provveduto a sostituirli per lo più con personale già precedentemente assunto⁴, mentre non è contestato che, quantomeno nel caso del resistente S [redacted], le ragioni della migrazione conseguano a problemi di salute meglio affrontabili lavorando per la nuova società.

Priva di idonei riscontri è poi, allo stato e giusta la fase cautelare, l'ipotesi di *spionaggio industriale* che sembrerebbe aleggiare l'accusa nei confronti di alcuni tra i reclamati⁵ di avere copiato abusivamente *files* contenenti documenti, disegni ed altro. Al

⁴ Vv. pag. 11 e 14 della comparsa di costituzione B [redacted] - S [redacted], circostanza non contestata e comunque risultante dai docc. 71/73 di parte ricorrente.

⁵ L'ing. B [redacted], accusato di avere salvato migliaia di files su supporti esterni prima di andarsene.

↗



di là delle affermazioni del B██████████, il quale ha riferito di essersi limitato a cancellare la cartella dei propri files personali⁶, non vi sono elementi certi da cui desumere un'attività quale quella sostenuta dalle ricorrenti. L'ispezione ordinata dalle ricorrenti sul computer (doc. 61), da ritenersi consulenza di parte e quindi non sufficiente alla prova dei fatti in essa affermati, ha rilevato la presenza della cartella nonché il fatto che sia stata cancellata il 5/8/2010 alle 09.42.47, ma non è chiaro come si sia arrivati a sostenere che la stessa (cancellata) contenga una pluralità di dati riguardanti la S██████████, non essendo peraltro specificato di quali dati si tratti. Del tutto irrilevante è altresì che vi sia stato un salvataggio di tali dati su una memoria di massa esterna, lo stesso giorno alle ore 06.49, atteso che, anche in questo caso, non si conosce di quali dati si tratti. Solo l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di merito potrebbe valutare il contenuto dei dati asseritamente salvati o sottratti onde determinare se gli stessi possano in un qualche modo rientrare nella fattispecie spionistica ipotizzata.

L'assenza del *fumus boni iuris* in ordine agli elementi essenziali della fattispecie invocata assorbe ogni ulteriore profilo relativo sia alla probabile esistenza del diritto che al pericolo nel ritardo.

Il ricorso va quindi rigettato con la conferma del provvedimento impugnato. Poiché il procedimento cautelare è stato iniziato in corso di causa, le spese della fase di reclamo vanno rimesse alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso per reclamo proposto da S██████████ C██████████ M██████████ sc e S██████████ V██████████ spa

RESPINGE

il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata.


Spese al definitivo.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 8 novembre 2012


Il Giudice Relatore

dott. Marco Benatti



Il Presidente

dott. Andrea Gibelli



⁶ Denominata "C██████████"

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Pagina 9

OGGI 19 NOV. 2012

IL CANCELLIERE

